

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Protocollo d'intesa del Ministero dell'Istruzione e Ministero della salute del 25/11/2005 contenenti le Linee guida per le definizioni d'intervento finalizzato all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci;

VALUTATO che il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizione specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte di chi interviene;

PREMESSO che in ambito scolastico possono essere somministrati farmaci solo in caso di effettiva, assoluta necessità come in situazioni di patologie croniche ed in particolari patologie acute documentate e supportate da certificazioni mediche e solo nel caso in cui la somministrazione non possa avvenire al di fuori dell'orario scolastico, in questo caso, previa presentazione di apposita istanza, il Dirigente potrà concedere l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o loro delegati, per la somministrazione di farmaci in questione.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

Con la nota n. 2312 del 25/11/2003 il Ministro dell'Istruzione, d'intesa con quello della Salute, ha emanato le Raccomandazioni recanti le "Linee Guida" per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di alunni che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute, il benessere all'interno della struttura scolastica. In questo caso occorre:

- la richiesta formale della famiglia a fronte di certificato medico attestante lo stato della malattia; - la verifica da parte del Dirigente Scolastico delle strutture e delle disponibilità degli operatori scolastici in servizio;
- la formale autorizzazione del Dirigente Scolastico nel caso di disponibilità interne, secondo le modalità indicate dal medico curante. A tal fine ciascuna situazione proposta è oggetto di attento esame e confronto, se necessario attraverso apposito incontro, tra tutti gli attori coinvolti, alla ricerca delle modalità di gestione più appropriate.

Di seguito si illustrano le competenze dei singoli attori:

1) LA FAMIGLIA O CHI ESERCITA LA POTESTA' GENITORIALE

- Presenta richiesta al Dirigente Scolastico utilizzando il modulo (Allegato 1 o All. 2) corredato della prescrizione medica alla somministrazione rilasciata esclusivamente dal medico di famiglia. Si precisa che richiesta e prescrizione hanno validità limitata all'anno scolastico nel corso del quale sono redatte. In caso di modifica della terapia nel corso dell'anno, la precedente richiesta / prescrizione viene annullata e sostituita dalla nuova richiesta / prescrizione.
- Fornisce il farmaco, controllandone la scadenza. Al momento della consegna dovrà essere stilato il verbale di cui ai relativi allegati.

2) IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Riceve la richiesta dai genitori (Allegato 1 o All.2) corredata della prescrizione per la somministrazione rilasciata da medico di famiglia (Allegato 3).
- Individua, preferibilmente nell'ambito del personale già nominato come Addetto al Primo Soccorso (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D.M. 388/03), gli operatori scolastici (docenti, collaboratori scolastici), disponibili a somministrare i farmaci e/o alla vigilanza in caso di auto-somministrazione. In assenza di qualsiasi disponibilità, il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione alla famiglia e chiede la collaborazione all'ASL per concordare un progetto d'intervento temporaneo e, allo stesso tempo, favorire lo sviluppo di disponibilità interne all'istituto.
- Garantisce che la conservazione di farmaci e degli strumenti in uso sia effettuata in modo corretto e sicuro;

- Si fa garante dell'esecuzione di quanto indicato sul modulo di prescrizione alla somministrazione dei farmaci avvalendosi degli operatori individuati, opportunamente formati e della puntuale registrazione, su apposito diario, di ogni intervento effettuato (intervento orario, dose, firma);
- In occasione dei passaggi ad altra scuola, invita espressamente i genitori della studente ad informare il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione e concorda la trasmissione della documentazione necessaria per la continuità del progetto.

3) IL MEDICO DI FAMIGLIA e/o IL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA

➤ Rilascia ai genitori, su loro richiesta ed eventualmente a seguito di proposta di medico specialista, la prescrizione alla somministrazione del farmaco/i avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile.

I criteri a cui il medico di famiglia si attiene nella prescrizione per la somministrazione di farmaci a scuola sono i seguenti:

- l'assoluta necessità;
- la somministrazione, indispensabile in orario scolastico;
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione ai tempi, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione e conservazione del farmaco. Il modulo di prescrizione, deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori;
- Nome e cognome dell'alunno/a
- Nome commerciale del farmaco; - Dose da somministrare;
- Modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco
- Durata della terapia. La prescrizione del farmaco deve essere chiara graficamente in modo da essere leggibile in modo inequivocabile e agevole. Non è consentito l'uso di abbreviazioni o acronimi (esempio "u" invece che "unità" potrebbe essere confuso con uno zero). Deve essere evitato l'uso di numeri decimali (per esempio scrivere 500 mg invece che 0,5 g)

4) IL PERSONALE SCOLASTICO

Il personale scolastico disponibile individuato dal Dirigente Scolastico per la somministrazione del farmaco • Partecipa a specifici momenti formativi/informativi

- Provvede alla somministrazione del farmaco secondo le indicazioni precisate nella prescrizione/certificazione
- Collabora attivamente con la famiglia nella gestione del caso
- E' sollevato da ogni responsabilità penale e civile derivante dalla somministrazione della terapia farmacologica, se effettuata nelle modalità concordate

Di fronte ad una situazione di emergenza sanitaria, tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di attivare contestualmente il 118 e avvisare tempestivamente i genitori/tutori e l'ufficio di Dirigenza/Segreteria.

In caso di emergenze tutto il personale scolastico è tenuto ad intervenire tempestivamente (art. 593 del codice penale, modificato dall'art. 1 della Legge 9 aprile 2003 n. 72) senza esimersi, valutando attentamente caso per caso (malore, infortunio, ecc.) la necessità di prestare il normale soccorso con la solerzia e la diligenza che ogni buon padre e madre di famiglia ha il dovere di fornire.

Inoltre il personale scolastico docente ed ATA che ha seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D. Lgs 81/2008, ha l'obbligo di prestare interventi di primo soccorso nei casi di emergenza sanitaria ai sensi della normativa citata.

Il personale scolastico, docente e non docente, che avrà dato la propria disponibilità alla somministrazione dei farmaci:

- Partecipa ai momenti formativi/informativi organizzati dal Dirigente Scolastico;

- Provvede alla somministrazione del farmaco secondo indicazioni precisate nella richiesta/autorizzazione.
- E' sollevato da ogni responsabilità civile e penale derivante dalla somministrazione della terapia farmacologica, se effettuata nelle modalità concordate.

DISPONE

che in caso di somministrazione di farmaci agli alunni si faccia riferimento alla nota comune del 25.11.2005 del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Salute, riportata in allegato a questo documento, per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

1. la somministrazione deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio sanitario;
2. la somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche né l'esercizio di discrezionalità tecnica dell'adulto;
3. la somministrazione deve essere richiesta **FORMALMENTE AL DIRIGENTE SCOLASTICO** all'inizio di ogni anno scolastico da chi esercita la potestà sul minore a fronte della presentazione di una certificazione medica aggiornata attestante lo stato di malattia e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia, ecc.);
- 4. nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere dal prestare il primo soccorso ed è obbligatorio, comunque, fare ricorso al Sistema Sanitario nazionale 118** (avvertendo contemporaneamente la famiglia). Per tutto quanto innanzi rappresentato, **si invitano i Docenti ed il Personale A.T.A. in servizio (in via prioritaria Docenti e Personale A.T.A. che abbiano seguito il Corso di Primo Soccorso di cui all D.Lgs. 81/2008 ed il Corso specifico per la somministrazione dei farmaci), a voler compilare il modulo di disponibilità/indisponibilità alla somministrazione dei farmaci entro e non oltre l'8 ottobre 2021.**

Si confida in una fattiva collaborazione, nella difesa della salute e della singolarità di ogni allievo.

Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa O. Gentili